



**AZIENDA  
& BUSINESS**

Condizioni contrattuali  
Edizione 04/2010

**ITALIANA**  
— assicurazioni

Per la tutela dell'**attività lavorativa**





## **PREMESSA**

### **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello MULTI53131 e dalla scheda di polizza modello MULTI53130 riportante le somme assicurate: insieme formano il contratto di assicurazione.

Con la firma della scheda di polizza modello MULTI53130 il Contraente approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello MULTI53131.

### **GARANZIE**

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportati i testi relativi alle garanzie:

- Incendio
- Elettronica
- Furto
- Cristalli
- Responsabilità Civile
- Tutela Legale

Diventano operanti esclusivamente quelle garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI53130.



---

DEFINIZIONI	pag.	5
1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	"	9
2 SEZIONE INCENDIO		
• Oggetto dell'assicurazione	"	11
• Esclusioni	"	12
• Condizioni facoltative	"	13
• Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	"	16
3 SEZIONE ELETTRONICA		
• Oggetto dell'assicurazione	"	17
• Esclusioni	"	17
• Condizioni facoltative	"	19
• Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	"	19
4 SEZIONE FURTO		
• Oggetto dell'assicurazione	"	21
• Esclusioni	"	22
• Condizioni Facoltative	"	23
• Franchigie – Scoperti – Limite d'indennizzo	"	24
5 SEZIONE CRISTALLI		
• Oggetto dell'assicurazione	"	25
• Esclusioni	"	25
6 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
• Oggetto dell'assicurazione	"	26
• Esclusioni	"	27
• Condizioni facoltative	"	29
• Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento	"	30
7 SEZIONE TUTELA LEGALE		
• Oggetto dell'assicurazione	"	31
• Esclusioni	"	32
REGOLAZIONE DEL PREMIO	"	33
8 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI		
• Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio, Elettronica, Furto, Cristalli	"	34
• Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile	"	38
• Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale	"	38
ATTIVITÀ ASSICURABILI	"	40



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

### APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nella scheda di polizza o ne autorizza l'esecuzione.

### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme in genere, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer (**esclusi i portatili**) e mini elaboratori.

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

### AZIENDA

L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'azienda individuata nella scheda di polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici, abitazioni, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza.

### CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

### DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.

### DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall'esterno.

### ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:  
– a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;  
– per azione meccanica o termica esplodono;  
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

### ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### ESTORSIONE

Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

### FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'azienda, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

È esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di macchinario, arredamento, attrezzatura. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

### FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

### FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

### FURTO

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

## **IMPLOSIONE**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

## **INCENDIO**

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

## **INCOMBUSTIBILITÀ**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno 26.6.1984).

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **INFIAMMABILI**

Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 – allegato V.

## **LASTRE**

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**), purché nell'area dell'azienda.

Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

## **LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO**

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

## **MACCHINARIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURA**

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di solleva-

mento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione fabbricato – serbatoi, silos metallici e relative tubazioni – effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda.

Sono compresi:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico **fino ad un massimo di euro 2.600 per singolo oggetto;**

- solo per la Sezione Incendio: valori **con il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di euro 5.200;**

fermo restando il limite massimo indennizzo rappresentato dalla somma assicurata per macchinario, arredamento, attrezzatura.

Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora non di proprietà.

**È escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche.**

## **MACCHINE MORDENTI IL LEGNO – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE**

- Macchine mordenti il legno: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura e polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
- Impianto di aspirazione: impianto collegato alle macchine mordenti il legno per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta.

## **MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

## **MERCEDI E RETRIBUZIONI**

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura – ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti, inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale temporaneo regolamentare assunto. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

## **MERCI**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di

consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza nella scheda di polizza. Si considerano merci anche i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'azienda per lavori di riparazione e/o trasformazione, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

#### **MERCI SPECIALI**

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito.

#### **MEZZI DI CUSTODIA**

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

#### **PARTI**

Il Contraente e la Società.

#### **PORTAVALORI**

Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti).

#### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:

- Sezione Incendio: Fenomeno elettrico (art. 2.1 [B]), Spese per rimuovere, depositare e ricollocare (art. 2.1 [D] 2), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa [C]);
- Sezione Elettronica: Maggiori costi (Condizione Facoltativa [A]), Dati e relativi supporti (Condizione Facoltativa [B]), Programmi in licenza d'uso (Condizione Facoltativa [C]);
- Sezione Furto.
- Sezione Cristalli.

#### **PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

#### **RAPINA**

Sottrazione di beni e valori mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

#### **REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

#### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **SCHEDA DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

#### **SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso.

Per la Sezione Tutela Legale, il verificarsi di controversia.

#### **SOCIETÀ**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

#### **SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

#### **TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **VALORE ALLO STATO D'USO**

- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
- per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura, le apparecchiature elettroniche e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

## **VALORE A NUOVO**

- Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
- per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura, le apparecchiature elettroniche e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, macchinario, arredamento, attrezzatura, apparecchiature elettroniche e lastre di reparti in stato di attività.

## **VALORE COMMERCIALE**

Per le merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavoro

corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

## **VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui agli artt. 2.4 e 3.2 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

## **VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui valori.

## **VALORI**

Denaro, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del portavalori.

## **RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

### **TERZI**

Sono considerati terzi tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati all'art. 6.5 "Persone non considerate terzi".

## **RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE**

### **PROTEZIONE LEGALE**

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175.95 – artt. 44 e seguenti.

### **UNICO SINISTRO**

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

## **1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.**

### **ART. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

### **ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

### **ART. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

### **ART. 1.5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia**

**del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.**

### **ART. 1.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

**In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscano al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **ART. 1.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

### **ART. 1.9 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **ART. 1.11 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

**Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.**

**In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

### **ART. 1.12 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO**

Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nella apposita casella della scheda di polizza è operante la seguente norma:

Fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due rate uguali.

**In caso di mancato pagamento della prima come della seconda rata di premio (salvo il periodo di tolleranza previsto) l'assicura-**

**zione resterà sospesa e riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento dei premi dovuti.**

**ART. 1.13 CODICE ATTIVITÀ**

**Il Contraente/Assicurato ai fini della operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata nell'azienda corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco in calce alle Condizioni Contrattuali e indicato nella scheda di polizza, eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.**

**ART. 1.14 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ**

L'attività dichiarata nella scheda di polizza è inerente all'attività industriale principale, effettuata sia per conto proprio che di terzi.  
L'assicurazione opera pertanto per il completo ciclo

di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari ed accessorie.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i magazzini, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale ed aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque. Le dipendenze predette, ancorché di caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate in polizza e relativi contenuti, sono assicurate con attribuzione alle rispettive categorie di beni secondo le definizioni di polizza.

## 2. SEZIONE INCENDIO

### ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**A)** La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

- 1) incendio;
- 2) fulmine;
- 3) esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
- 4) implosione;
- 5) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; nonché meteoriti o corpi celesti;
- 6) onda sonora determinata da aeromobili;
- 7) urto di veicoli o di natanti, **non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo servizio**;
- 8) spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati;
- 9) fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 10) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 mt. dai predetti.

**B)** La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi.

**C)** Gli eventi previsti alle lettere [A] e [B] sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

**D)** La Società rimborsa le spese documentate nei limiti delle somme assicurate:

- 1) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;

- 2) per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura e le merci assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;
  - 3) per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese sostenute per la riparazione ed il ripristino dei beni a seguito di sinistro indennizzabile conseguente all'evento di cui all'art. 2.1 [A] 8);
  - 4) per riparare i danni arrecati ai beni assicurati:
    - a) per ordine delle Autorità;
    - b) dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole; allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
  - 5) per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- in eccedenza alle somme assicurate:
- 6) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese od onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

**Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo esposti all'art. 2.12.**

### ART. 2.2 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

I locali nei quali viene svolta l'attività dichiarata nella scheda di polizza hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:

- Classe 1 strutture portanti verticali e del tetto e solai in cemento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
- Classe 2 strutture portanti verticali e solai in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
- Classe 3 strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
- Classe 4 strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto in materiali combustibili.

### ART. 2.3 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- Classificazione dei fabbricati  
Agli effetti della classificazione riportata all'art. 2.2 "Classificazione dei fabbricati"
- 1. le strutture portanti verticali, del tetto e i solai

in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;

2. le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
  3. le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.
- Infiammabili  
Nei locali e nell'area in uso al Contraente/Assicurato:
    1. 250 kg di infiammabili;
    2. gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati e negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato.
  - Merci speciali  
Nei locali e nell'area in uso al Contraente/Assicurato:
    1. 500 kg di merci speciali;
    2. le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato.
  - Esplosivi  
Nei locali e nell'area in uso al Contraente/Assicurato, 1 kg di esplosivi.

#### ART. 2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata:

- Per il fabbricato: al valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**;
  - Per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura: al valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**, con l'avvertenza che:
    1. per i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale;
    2. per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
  - per le merci: al valore commerciale;
- Per i fabbricati, macchinari, arredamento, attrezzature e gli impianti inattivi, i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente, la somma assicurata deve corrispondere al valore allo stato d'uso.

#### ART. 2.5 RISCHI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE

**La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni:**

- 1) **causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (assicurabili con la Condizione Facoltativa [D]);**

- 2) **indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati salvo quanto già previsto dall'art. 2.1 [D] 2) e quanto assicurabile con la Condizione Facoltativa [F] "Indennità aggiuntiva per danni indiretti".**

**Sono inoltre esclusi i danni causati da qualsiasi evento alle apparecchiature elettroniche assicurabili con la Sezione Elettronica.**

#### ART. 2.6 ESCLUSIONI

**La Società non indennizza i danni:**

- 1) **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- 2) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 3) **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentati legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- 4) **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;**
- 5) **di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;**
- 6) **di scoppio alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- 7) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

**Relativamente ai sotto indicati eventi la Società non indennizza altresì i danni di:**

- a) **spargimenti di acqua (art. 2.1 [A] 8) causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo e umidità;**
- b) **fenomeno elettrico (art. 2.1 [B]):**
  - 1) **causati a tubi e valvole elettroniche ed altre fonti di luce;**
  - 2) **causati da corrosione, incrostazioni, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
  - 3) **dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione.**

#### ART. 2.7 BENI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 2.1 [A] la Società non

indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

#### **ART.2.8 BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**

La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la Condizione Facoltativa [C] "Beni assicurati a condizioni speciali":

1. archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor;
2. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisione e simili.

#### **ART. 2.9 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI**

I macchinari, l'arredamento, l'attrezzatura, le merci ed i beni assicurabili a condizioni speciali si intendono garantiti:

- ovunque nell'ambito dell'azienda, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'azienda in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso un'ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di euro 51.700 per ubicazione.**

#### **ART. 2.10 BUONA FEDE**

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno agli effetti degli artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C., decadenza dal diritto di indennizzo né riduzioni dello stesso, **sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave.**

**La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

#### **ART. 2.11 CONTIGUITÀ E VICINANZA**

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni

assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

#### **CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 2.6 "Esclusioni".**

**Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 2.12.**

#### **A) RICORSO TERZI**

La Società tiene indenne l'Assicurato – fino alla concorrenza del massimale convenuto sulla scheda di polizza, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se prestata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Ai fini del presente punto il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

**La Società non risarcisce i danni:**

- 1) ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;**
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente ed affine se con lui convivente;**
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;**
- c) le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.**

**L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i docu-**

**menti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**

**L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

## **B) INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 [D] 1) la Società rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata.

## **C) BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI**

La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- 1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor;
- 2) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisione e simili;

**escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1 e 2 che precedono sia per i rischi previsti all'art. 2.1) e, se prestate, per le Condizioni Facoltative [D] "Eventi socio-politici ed Eventi atmosferici" ed [E] "Acqua piovana – Vento e Grandine su elementi fragili".

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

**L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.**

## **D) EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO ED EVENTI ATMOSFERICI** **EVENTI SOCIO-POLITICI**

La Società indennizza l'Assicurato:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - verificatisi in conseguenza di tumulti popolari scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, qualora fossero operanti le specifiche Sezioni Furto e/o Cristalli, la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.

**La Società non indennizza i danni:**

- a) di inondazione o frana;**
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od impuntabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c) verificatisi nei corsi di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- d) di scritte od imbrattamento;**
- e) di terrorismo.**

La presente garanzia, fermo quanto sopra richiamato, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per **oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, esplosione, scoppio, implosione**, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

**La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

**La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto della Società, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.**

**In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 20% del premio relativo alla presente condizione per il periodo di rischio non corso.**

### **TERRORISMO**

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Sociopolitici. La Società indennizza l'Assicurato:

- 1 - dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi

trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;

- 2 - degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

**La Società non indennizza i danni di contaminazione da:**

- **sostanze chimiche e biologiche;**
- **virus informatici di qualsiasi tipo.**

**La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 15 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

**In tal caso essa, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 20% del premio relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.**

**Ai fini delle garanzie "Terrorismo" ed "Eventi Socio-politici" non sono comunque considerati terzi:**

- **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;**
- **qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;**
- **il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.**

#### **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:

- 1) da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- 2) da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

**La Società non indennizza i danni:**

- **causati da:**
  - a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
  - b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
  - c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
  - d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**

**e) gelo, sovraccarico di neve;**

**f) cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;**

- **subiti da:**

**g) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**

**h) recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**

**i) enti all'aperto, ad accezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**

**l) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**

**m) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**

**n) manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati: fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali.

#### **E) ACQUA PIOVANA – VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI**

La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa [D] "Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici".

##### **ACQUA PIOVANA**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.

**La Società non indennizza i danni causati da o subiti da:**

**a) fabbricati e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;**

**b) penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;**

**c) merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento del locale;**

**d) merci poste nei locali interrati e seminter-rati.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati: fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali.

## **VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati a:

- a) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- b) manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto, per effetto di grandine;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

## **F) INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRECTI**

La Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva, anche in accedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificamente accordata. La garanzia opera sui beni, se assicurati: fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali per i rischi previsti all'art. 2.1 [A] e, se operante, per la Condizione Facoltativa [D] "Eventi socio-politici ed Eventi atmosferici".

## **ART. 2.12 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO**

**In caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 53136 "Allegato".**

**Garanzie base (art. 2.1):**

- 1. Spargimenti di acqua (lettera [A] 8)**
  - **franchigia di euro 250**
  - **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 25.900.**
- 2. Fenomeno elettrico (lettera [B])**
  - **franchigia di euro 500**
  - **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 5.200**
- 3. Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare (lettera [D]1) a discarica idonea**
  - **limite di indennizzo 5% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione**
- 4. Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare (lettera [D]2)**

- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 25.900**

### **5. Spese per riparare o sostituire tubazioni (lettera [D]3)**

- **franchigia di euro 500**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 5.200**

### **6. Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti (lettera [D]6):**

- **rimborso di un importo massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.600.**

**Condizioni facoltative:**

### **[D] Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici**

**Eventi socio-politici**

- **scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500 e col massimo di euro 50.000;**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali.**

**Terrorismo**

- **scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500 e col massimo di euro 50.000;**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, col massimo di euro 2.000.000.**

**Eventi Atmosferici**

- **franchigia di euro 1.500**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo: 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali**

### **[E] Acqua piovana - Vento e grandine su elementi fragili**

**Acqua piovana**

- **franchigia di euro 1.500**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 25.900**

**Vento e grandine su elementi fragili**

- **franchigia di euro 1.500**
- **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 25.900**

### **[F] Indennità aggiuntiva per i danni indiretti**

- **importo del 10% dell'indennizzo corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.**

### **3. SEZIONE ELETTRONICA**

#### **ART.3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**[A]** La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se non di proprietà dell'Assicurato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

**[B]** Gli eventi previsti alla lettera [A] sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata.

**[C]** La Società rimborsa le spese documentate nei limiti delle somme assicurate:

- 1) per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
- 2) per la ricerca del danno dei conduttori esterni;
- 3) per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illeso resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

in eccedenza alle somme assicurate:

- 4) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 3.12.

#### **ART.3.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI**

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

#### **ART.3.3 RISCHI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE**

**La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa [A] "Maggiori costi", i danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.**

#### **ART.3.4 ESCLUSIONI**

**La Società non indennizza i danni:**

- 1) **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- 2) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da tra-**

**smutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

- 3) **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- 4) **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;**
- 5) **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
- 6) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;**
- 7) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza Mod. 53130;**
- 8) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
- 9) **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- 10) **da smarrimenti od ammanchi;**
- 11) **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
- 12) **causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.**

**La Società non indennizza i costi:**

- 13) **inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;**
- 14) **di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.**

#### **ART.3.5 BENI IN LEASING**

A parziale deroga del punto 3.1 [A] la Società non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

#### **ART.3.6 BENI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE**

**La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa:**

- **“Dati e relativi supporti” (assicurabili con la Condizione Facoltativa [B]);**
- **“Programmi in licenza d’uso” (assicurabili con la Condizione Facoltativa [C]).**

### **ART.3.7 BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE**

#### **La Società non indennizza:**

- **i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;**
- **le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.**

### **ART. 3.8 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI**

Le apparecchiature elettroniche si intendono garantite:

- ovunque nell’ambito dell’azienda, sia sottotetto che all’aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- presso un’ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assicurata.

### **ART.3.9 DANNI DA FURTO**

La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto dei beni assicurati, **a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti i beni stessi:

- **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- **in modo clandestino**, purché l’esportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

**La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi:**

- a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
- b) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);

- c) tutte le aperture verso l’esterno – situate a meno di 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) – difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo e lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso all’interno dei fabbricati.

**La Società non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).**

**La Società indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150, che rimarrà a carico dell’Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.**

Qualora i beni assicurati siano installati all’aperto la garanzia è prestata nel presupposto che siano **stabilmente ancorati al suolo od al fabbricato.**

### **ART.3.10 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO**

La Società indennizza l’Assicurato dei danni imputabili a fenomeno elettrico trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- **l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori** o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d’arte;
- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.**

**Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicata la franchigia prevista all’art. 3.12 3 “Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo”.**

### **ART 3.11 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI**

**Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi,**

**sommose, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In tal caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia di recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio di Sezione per il periodo di rischio non corso.**

#### **CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 3.4 "Esclusioni".**

**Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 3.12.**

#### **[A] MAGGIORI COSTI**

**In caso di sinistro indennizzabile** a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo d'esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- prestazioni di servizi da terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società rimborsa inoltre, **fino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata per la presente Condizione Facoltativa, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati.

**La Società non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- **limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
- **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;**

**– ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.**

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti per una **durata massima di 30 giorni** dal verificarsi del sinistro. **Non sono pertanto rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo giornaliero pari ad 1/30** della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza.

#### **[B] DATI E RELATIVI SUPPORTI**

La Società rimborsa all'Assicurato i costi necessari sostenuti, **conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene **entro un anno dal sinistro**, la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

**La Società non rimborsa i danni ai programmi.**

**La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali a supporti.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

#### **[C] PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

**In caso di sinistro indennizzabile** a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso la Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal sinistro**. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

#### **ART.3.12 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI D'INDENNIZZO**

**In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 150, tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali verranno applicati franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo di seguito esposti, salvo se diversamente precisato sul Mod. 53136 "Allegato".**

**Garanzia base (art. 3.1):**

- 1. per i danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio:**
  - **scoperto del 10% con il minimo di euro 150**
  - **limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo 70% della somma complessivamente assicurata**

**2. per danni imputabili a furto:**

- qualora il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato all'art. 3.9 "Danni da furto": scoperto del 20% con il minimo di euro 150
- qualora i beni assicurati siano installati all'aperto: scoperto del 25% con il minimo di euro 150

**3. per danni imputabili a fenomeno elettrico qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3.10 "Danni imputabili a fenomeno elettrico": franchigia di euro 250**

**4. per spese per rimuovere, depositare e ricollocare (lettera [C] 3): limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo euro 5.200**

**5. per spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti (lettera [C] 4): rimborso di un importo massimo**

**del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.200**

**Condizioni facoltative**

**[A] Maggiori costi**

- franchigia pari a due indennizzi giornalieri
- limite di indennizzo giornaliero pari ad 1/30 della somma assicurata

**[B] Dati e relativi supporti: scoperto del 10% con il minimo di euro 150**

**[C] Programmi in licenza d'uso: scoperto del 10% con il minimo di euro 150**

**Relativamente ai danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento alle apparecchiature elettroniche, dati e relativi supporti e programmi in licenza d'uso ubicati nei locali seminterrati ed interrati:**

- scoperto del 10% con il minimo di euro 500
- limite di indennizzo 30% delle somme complessivamente assicurate.

## 4. SEZIONE FURTO

### ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**[A]** La Società indennizza l'Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati – **con il limite per i valori del 10% della somma assicurata con il minimo di euro 1.600, e con il massimo di euro 5.200**, anche se non di proprietà dell'Assicurato, da:

- 1) furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti i beni ed i valori:
  - **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
- 2) rapina ed estorsione;
- 3) guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati, **con il massimo indennizzo del 10%** della somma assicurata. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.
- 4) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina od estorsione, consumati o tentati, **con il massimo indennizzo del 10%** della somma assicurata;
- 5) perdita di valori durante il trasporto **con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.200**.

La garanzia opera per:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori;
  - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori;
  - il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
  - la rapina;
- avvenuti al di fuori dell'azienda.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nelle abitazioni dei portavalori, o di terzi ove abbiano a soggiornare.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

**[B]** La Società rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese documentate relative a:

- 1) spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti alla lettera [A] 5);
- 2) spese per la duplicazione dei documenti sottratti al portavalori a seguito degli eventi previsti alla lettera [A] 5);
- 3) spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro 6 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo sempreché non sia stata inviata dalla Società comunicazione di recesso dal contratto per sinistro), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte finestre o altre luci;
- 4) spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

**Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 4.10.**

### ART.4.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

**La Società assicura i danni di furto a condizione che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:**

- a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
- b) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c) tutte le aperture verso l'esterno – situate a meno di 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) – difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

**La Società non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura.**

**La Società indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.**

#### **ART. 4.3 VALORI DEI BENI ASSICURATI**

L'assicurazione è prestata:

- per il macchinario, l'arredamento, l'attrezzatura; al valore allo stato d'uso, con l'avvertenza che:
  - a) per i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale;
  - b) per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico: l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
- per le merci: al valore commerciale.

#### **ART. 4.4 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI**

La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

1. archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor;
2. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisione e simili;

**escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2) per i rischi previsti all'art. 4.1 [A] e, se operanti, per le Condizioni Facoltative: [A] "Furto e rapina dei beni presso terzi", [B] "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre", [C] "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto" e [D] "Indennità aggiuntiva per danni indiretti".

**L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.**

#### **ART. 4.5 RISCHI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE**

**La Società non indennizza, qualora non sia esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni:**

- 1. indiretti o qualsiasi danno che non riguardi**

**la materialità dei beni assicurati (assicurabili con la Condizione Facoltativa [D] "Indennità aggiuntiva per danni indiretti");**

- 2. causati ai beni riposti all'aperto (assicurabili con la Condizione Facoltativa [C] "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto".**

**Sono inoltre esclusi i danni causati:**

- ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio (assicurabili con la specifica Sezione Incendio);
- alle apparecchiature elettroniche (assicurabili con la specifica Sezione Elettronica).

#### **ART. 4.6 ESCLUSIONI**

**La Società non indennizza i danni:**

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- 3) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;**
- 4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
  - da persone che abitano con quelle indicate al punto 3) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto all'art. 4.7 "Furto commesso da persone dipendenti";
  - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
  - da persone legate a quelle indicate al punto 3) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- 5) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.**

#### **ART. 4.7 FURTO COMMESSO DA PERSONE DIPENDENTI**

Fermo quanto disposto agli artt. 4.2 "Caratteristiche

costruttive e mezzi di chiusura” e 4.6 “Esclusioni”, la Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti dall’art 4.1 [A] 1), anche se l’autore del furto è dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- **l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi** di accesso ai locali, di mezzi di custodia nonché dei sistemi di prevenzione;
- che **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.

#### **ART.4.8 VEICOLI RICOVERATI NELL’AREA DELL’AZIENDA**

Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l’asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nell’area dell’azienda assicurata, la Società indennizza il danno **sotto deduzione di uno scoperto del 20%**.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

#### **ART. 4.9 BENI IN LEASING**

A parziale deroga dell’art. 2.1 [A] la Società non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

#### **CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l’efficacia dell’art. 3.4 “Esclusioni”.**

**Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all’art. 4.10.**

#### **[A] FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI**

La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, anche presso un’ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all’interno del fabbricato, fermo il disposto

di cui all’art. 4.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”.

#### **[B] FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE**

La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### **[C] ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI BENI ALL’APERTO**

La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina **con il limite del 20%** della somma assicurata di macchinari, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, che si trovano all’aperto e/o sotto fabbricati aperti purché siano all’interno dell’area recintata, **esclusivamente nell’ambito dell’ubicazione** indicata nella scheda di polizza.

#### **[D] INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRECTI**

La Società riconosce all’Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili** a termini della presente Sezione una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificamente accordata. La garanzia opera sui beni, se assicurati: macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali per i rischi previsti al punto 4.1 [A] e, se operante, per la Condizione Facoltativa [A] “Furto e rapina dei beni presso terzi”, [B] “Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre” e [C] “Estensione dell’assicurazione ai beni all’aperto”.

#### **[E] FURTO E RAPINA DEI VALORI**

La Società indennizza l’Assicurato – nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza ed in aumento a quanto previsto dall’art. 4.1 [A] – dei danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina ed estorsione di valori, commessi:

- a) nei locali e **solo se riposti in mezzi di custodia.**

A parziale deroga dall’art. 4.1 [A] 1), la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi;

- b) durante il trasporto.

La garanzia opera altresì per:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in

cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori;

- il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori.

**L'assicurazione è operante:**

**1. esclusivamente per le persone che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni, né superiore ai 65 anni;**

**2. per il trasporto dei valori effettuato con le seguenti modalità:**

- **fino a euro 52.000 da una persona;**
- **oltre a euro 52.000 da almeno due persone.**

**Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nelle abitazioni del portavalori, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

#### **ART. 4.10 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI D'INDENNIZZO**

**In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per evento e per anno assicurativo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 53136 "Allegato".**  
**Garanzie base (art. 4.1):**

- 1) Furto (lettera [A] 1): scoperto del 20% qualora il furto avvenga attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato all'art. 4.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura"**
- 2) Rapina ed estorsione dei valori (lettera [A] 2):**
  - **scoperto del 10%**
  - **limite d'indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.200**
- 3) Guasti cagionati dai ladri (lettera [A] 3): limite d'indennizzo per evento pari al 10% della somma assicurata**
- 4) Atti vandalici (lettera [A] 4): limite d'indennizzo pari al 10% della somma assicurata**
- 5) Perdita di valori durante il trasporto (lettera [A] 5):**

– **scoperto del 10%**

– **limite d'indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.200**

- 6) Spese sanitarie conseguenti ad infortunio (lettera [B] 1): rimborso di un importo non superiore a euro 1.100**
- 7) Spese per la duplicazione dei documenti sottratti (lettera [B] 2): rimborso di un importo non superiore a euro 1.100**
- 8) Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (lettera [B] 3): rimborso di un importo non superiore al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di euro 5.200**
- 9) Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti (lettera [B] 4): rimborso di un importo massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.600**
- 10) Veicoli ricoverati nei locali dell'azienda (art. 4.8): scoperto del 20%, elevato al 25% se concomitante con altro scoperto previsto in polizza.**

**Condizioni facoltative**

- [A] Furto e rapina dei beni presso terzi: limite di indennizzo pari al 25% della somma assicurata**
- [B] Furto e rapina dei beni presso esposizione, fiere e mostre:**
  - **scoperto del 20% con il minimo di euro 500**
  - **limite di indennizzo pari al 25% della somma assicurata**
- [C] Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto:**
  - **scoperto del 25% con il minimo di euro 500**
  - **limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata**
- [D] Indennità aggiuntiva per danni indiretti: importo del 10% dell'indennizzo corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata**
- [E] Furto e rapina dei valori:**
  - **limitatamente alla rapina e all'estorsione nei locali: scoperto del 10%**
  - **durante il trasporto: scoperto del 10%.**

## **5. SEZIONE CRISTALLI**

### **ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società rimborsa all'Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste all'art. 5.3 "Esclusioni", delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentati legali o dei soci a responsabilità illimitata.

**In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a euro 1.600.**

### **ART. 5.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI**

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

### **ART. 5.3 ESCLUSIONI**

**La Società non rimborsa le rotture:**

**1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o**

**assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**

**2) causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**

**3) causate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**

**4) causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

**5) causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;**

**6) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.**

**Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.**

## 6. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### [A] RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne il Contraente, i suoi dipendenti ed eventuali apprendisti nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere.

a) L'assicurazione, oltreché per i rischi derivanti dell'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere nonché per fatto di eventuali appaltatori e subappaltatori in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell'azienda ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1) servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- 2) organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
- 3) servizio mense aziendali, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- 4) servizio di pulizia dell'azienda;
- 5) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'azienda;
- 6) organizzazione di corsi di formazione;
- 7) conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario il Contraente, proprietà dei fabbricati, dell'area e delle relative pertinenze in cui si svolge l'attività dell'azienda; agli effetti di questa garanzia i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.;
- 8) gestione del CRAL aziendale;
- 9) svolgimento di attività dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali, comprese gite aziendali;

- 10) proprietà e/o gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- 11) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- 12) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
- 13) servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda;
- 14) proprietà ad uso, anche all'esterno dell'azienda, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 15) operazioni di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 16) proprietà di macchinario, arredamento, attrezzatura inerenti l'attività dichiarata nella scheda di polizza ubicati presso terzi.

b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi **non siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A.**, o in locazione finanziaria, o in usufrutto o in sua consegna o custodia. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendenti o apprendisti del Contraente.**

- c) l'assicurazione comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:
- 1) da incendio, in aumento al massimale previsto dalla condizione facoltativa [A] "ricorso terzi" della sezione incendio, se operante;
  - 2) a veicoli in sosta od in circolazione nell'ambito dell'azienda o di esecuzione dei lavori o in consegna o custodia agli Assicurati, fermo quanto previsto all'art. 6.4 3) e 4) "Esclusioni";
  - 3) a veicoli sotto carico o scarico;
  - 4) a cose trovatesi sui veicoli sopradicati. La garanzia di cui ai punti 2, 3 e 4) vale anche se i veicoli sono di proprietà dei dipendenti od apprendisti del Contraente o di appaltatori o di subappaltatori delle attività o lavori indicati alla precedente lettera a).

d) L'assicurazione comprende inoltre:

- 1) la responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di committente o di responsabile dei lavori ai sensi della legislazione sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili;
- 2) la responsabilità civile del Contraente e degli Assicurati ai sensi del D. Lgs. 626/94 "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro";
- 3) ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dai prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso, dopo la somministrazione e vendita.

La garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti **durante il periodo di validità dell'Assicurazione ed il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione per anno assicurativo.**

#### **[B] RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società tiene indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. **In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di euro 2.550.**

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL. **L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

**Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222. **Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti all'art. 6.10.**

#### **ART. 6.2 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che si verifi-

chino nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Messico.**

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **ART. 6.3 RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE**

**La Società non risarcisce, qualora non siano state esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza le relative Condizioni Facoltative, i danni:**

- 1) **cagionati da cose installate, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa [A]);**
- 2) **da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (assicurabili con la Condizione Facoltativa [B]);**
- 3) **derivanti da attività svolte ad di fuori dell'ambito dell'azienda, salvo quelle previste all'art. 6.1 [A] (assicurabili con la Condizione Facoltativa [C]);**
- 4) **da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo (assicurabili con la Condizione Facoltativa [D]);**
- 5) **a cose che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 6.1 [A] c) 2), 3) e 4) a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate (assicurabili con la Condizione Facoltativa [E]);**
- 6) **da malattie professionali sofferte dai soggetti di cui all'art. 6.1 [B] (assicurabili con la Condizione Facoltativa [F]).**

#### **ART. 6.4 ESCLUSIONI**

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- 1) **da furto e rapina**
- 2) **derivanti da interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- 3) **derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall'art. 6.1 [A] b);**
- 4) **ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori;**

- 5) **a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;**
- 6) **cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dall'art. 6.1 [A] a) 3), 10) e 11);**
- 7) **da vibrazioni;**
- 8) **a condutture ed impianti sotterranei in genere;**
- 9) **da detenzione e/o impiego di esplosivi;**
- 10) **a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.**

**Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); inoltre non comprendono i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.**

#### **ART. 6.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

**[A] Non sono considerati terzi nei confronti del Contraente:**

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- quando il Contraente non sia una persona fisica, **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;** sono tuttavia compresi i danni per morte, lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale subite da soci a responsabilità illimitata o da amministratori, che non siano legali rappresentanti dell'azienda o dai loro familiari, quest'ultimi a condizione che non partecipino manualmente all'attività descritta nella scheda di polizza e che non siano legali rappresentanti dell'azienda;
- i dipendenti del Contraente soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.** Sono in ogni caso considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite all'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori, i subappaltatori, i loro dipendenti, nonché

clienti ed i fornitori, che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;

- i lavoratori parasubordinati soggetto all'obbligo di iscrizione all'INAIL da parte del Contraente, per morte e lesioni personali.**

**[B] Non sono considerati terzi nei confronti dei dipendenti ed apprendisti del Contraente:**

- il Contraente;**
- il coniuge, i genitori, i figli del dipendente, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- i dipendenti tra di loro,** salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro i limiti dei massimali R.C.O. e sempreché quest'ultima garanzia sia resa operante nel contratto;
- ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività descritta in polizza,** salvo i clienti ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico, gli appaltatori, subappaltatori e i loro dipendenti, che sono considerati terzi, per morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### **ART. 6.6 PERSONALE TEMPORANEO**

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'art. 6.1 [B].

#### **ART. 6.7 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE**

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali indicati sulla scheda di polizza, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

#### **ART. 6.8 BUONA FEDE**

L'assicurazione R.C.O. (art. 6.1 [B]) conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da

comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### **ART. 6.9 PLURALITÀ DI ASSICURATI**

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sulla scheda di polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

#### **CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 6.4 "Esclusioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 6.10.**

#### **[A] GARANZIA POSTUMA**

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.

**Questa garanzia vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori.**

**Restano esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installate, mantenuti, riparati nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione degli stessi.**

Relativamente alle attività di riparazione di veicoli e gommisti, la garanzia è operante **a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, e comunque non oltre 3 mesi dal compimento dei lavori. Restano comunque esclusi i danni subiti dai veicoli oggetto di interventi, i danni a cose installate, mantenute, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi**, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale.

#### **[B] DANNI DA SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.**

#### **[C] LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA**

La garanzia comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, quali installazioni, rimozione, manutenzione e riparazione.

#### **[D] DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

#### **[E] DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

La garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese operazioni di loro sollevamento, carico e scarico (esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 del Codice Civile)

**Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.**

#### **[F] MALATTIE PROFESSIONALI**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro.** L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

- **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **per le malattie professionali conseguenti:**
  - a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 626/94;**
  - b) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 626/94.**

La presente esclusione cessa di avere effetto per i

danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- **per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Il massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

**La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli** sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

**L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare**, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società **l'insorgenza di una malattia professionale** e di seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **ART 6.10 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO**

**In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 53136 "Allegato".**

#### **Garanzie base (art 6.1):**

- 1. danni verificatisi in Paesi extraeuropei (relativamente alla sola garanzia R.C.T.): scoperto del 10% con il minimo di euro 5.200**
- 2. danni cagionati a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori: scoperto del 10% con il minimo di euro 250**
- 3. danni cagionati a cose da incendio (lettera [A] c) 1): limite di risarcimento di euro 150.000**
- 4. danni cagionati a veicoli ed a cose trovantesi sugli stessi (lettera [A] c) 2), 3) e 4): franchigia di euro 250**

#### **Condizioni facoltative**

- [A] Garanzia postuma**
  - scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per danni a cose
  - limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 52.000 per danni a cose
- [B] Danni da sospensioni e/o interruzione di attività**
  - scoperto del 10% con il minimo di euro 250
  - limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 52.000
- [D] Danni da inquinamento accidentale**
  - scoperto del 10% con il minimo di euro 2.550
  - limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 52.000
- [E] Danni a cose in consegna e custodia**
  - scoperto del 10% con il minimo di euro 250
  - limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 25.900

## 7. SEZIONE TUTELA LEGALE

### ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri (art. 8.23 e successivi - Gestione sinistri per la sez. Tutela Legale), assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, l'assistenza legale ed i relativi oneri che si rendono necessari a tutela degli interessi del Contraente/Assicurato nei casi assicurati indicati all'art 7.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del sinistro;
- gli onorari per l'intervento di Periti di parte, purché approvato da ARAG e di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese giudiziali;
- le spese del legale di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto "Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale";
- le spese attinenti l'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

### ART. 7.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie previste vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza.

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa ai dipendenti, agli apprendisti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesa ai dipendenti, agli apprendisti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante;
3. sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola;
4. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili dove il Contraente esercita l'attività;
5. nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D. Lgs. n. 626/94 e n. 494/96 e delle altre disposizioni nor-

mative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, le garanzie valgono per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) la difesa nei procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589, 590 Codice Penale);
- c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a euro 260** ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Società e/o ARAG il provvedimento in originale **entro 10 giorni** dalla data di notifica dello stesso.

Tale garanzia opera **a condizione che il Contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**, ai sensi dei D. Lgs. n. 626/94 e 494/96.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 494/96.

6. (Operante per le sole attività rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 155/97)

Nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare le garanzie valgono per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589, 590 Codice Penale);
- c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative.

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Società e/o ARAG il provvedimento in originale **entro 10 giorni** dalla data di notifica dello stesso.

Tale garanzia opera **a condizione che il Contraente abbia provveduto entro i termini di legge all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti** ed alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) come da art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 155/97.

## ART. 7.3 PERSONE ASSICURATE

La garanzia è prestata a favore del Contraente, dei dipendenti, apprendisti o familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e legale rappresentante per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte nell'azienda stessa.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

## ART. 7.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – DURATA DELLA POLIZZA

La Società presta la garanzia per le controversie determinate da fatti verificatisi dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano stati denunciati **entro un anno** dalla cessazione della polizza.

Limitatamente alle garanzie di cui all'art. 7.2 3 e 4) "Casi assicurati", la Società presta la garanzia per le controversie determinate da fatti verificatisi **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**.

Per inizio del caso assicurato si intende il momento:

- del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento, per la garanzia di cui all'art. 7.2 1 "Casi assicurati";
- in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto, per le garanzie di cui all'art. 7.2 2, 3, 4, 5 (lettera b), 6 (lettera b) "Casi assicurati";
- dal compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale, per le garanzie di cui all'art. 7.2 5, 6 (lettera a e c) "Casi assicurati".

In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento, per il momento di insorgenza del caso assicurato, alla data della prima violazione.

## ART. 7.5 DOVE ASSICURIAMO

Per i casi assicurativi di cui all'art. 7.2 1 e 2 "Casi assicurati", l'assicurazione è valida per i casi verificatisi **in Europa sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questo territorio**.

**Per i casi assicurativi di cui all'art. 7.2 3, 4, 5 e 6 "Casi assicurati", l'assicurazione è valida per i casi verificatisi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

## ART. 7.6 ESCLUSIONI

La Società non presenta la garanzia:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- per vertenze in materia fiscale;
- per vertenze in materia amministrativa (fatta eccezione per quanto riguarda le

garanzie 5 lettera c e 6 lettera c dell'art. 7.2 "Casi assicurati");

- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti di guerra, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per fatti dolosi degli Assicurati;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, natanti o aeromobili;
- per controversie contrattuali, fatta eccezione per quelle previste all'art. 7.2 "Casi assicurati";
- limitatamente all'art. 7.2 4 "Casi assicurati" per le operazioni di costruzione/ricostruzione ex novo;
- per controversie relative all'affitto d'azienda;
- per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

## ART. 7.7 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

La presente sezione Tutela Giudiziaria si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, non consumato.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società del trasferimento - a titolo sia oneroso che gratuito - o modifica dell'attività indicata sulla scheda di polizza, rimane obbligato al pagamento dei premi.

## **REGOLAZIONE DEL PREMIO**

(Valida per le Sezioni Responsabilità Civile e Tutela Legale)

**Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (mercedi e/o retribuzioni), **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto nella scheda di polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo**, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle mercedi;
- delle retribuzioni;
- dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e del costo sostenuto per prestazioni di personale temporaneo regolarmente acquisito in base a norme di legge.

**Le differenze**, attive e passive, risultanti dalla regolazione **devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società** sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.**

**La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.**

**Nel caso in cui il Contraente**, nei termini previsti, **non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza** attiva dovuta, **il premio**, anticipato in via provvisoria per le rate successive, **viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione** fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi

obblighi, **salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi** relativi alla regolazione del premio, **la Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, **non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

**Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.**

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**Poiché il premio è convenuto in base alle mercedi e retribuzioni** corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, **il Contraente**, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia dell'apposito modulo – spedito dall'I.N.A.I.L. all'Assicurato con raccomandata** – con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell'importo dovuto in sede di "regolazione premi".

**La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

## 8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

### LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

#### ART. 8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### ART.8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

**In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

- 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2. darne avviso all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3. fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo** relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno.  
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- 5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6. denunciare tempestivamente la sottra-**

**zione di titoli di credito** anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

In caso di danno alle merci deve altresì **mettere a disposizione della Società la documentazione contabile** di magazzino e, per le sole aziende industriali, **la documentazione analitica** del costo relativo delle merci, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.**

Relativamente alla Sezione Elettronica è tuttavia consentito al Contraente o all'Assicurato procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso alla Società nei termini di cui al punto 2. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

#### ART.8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

#### ART. 8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

**L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:**

- 1. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
- 2. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

**I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.**

**Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.**

**Se una delle Parti non provvede alla**

**nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.**

**Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

#### **ART. 8.5 MANDATO DEI PERITI**

**I Periti devono:**

- 1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;**
- 3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.2 "Obblighi in caso di sinistro";**
- 4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati – di cui all'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza – determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli artt. 2.4, 3.2, 4.3 e 5.2 "Valore dei beni assicurati";**
- 5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.**

**Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8.4 2 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

**La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.**

**I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.**

#### **ART. 8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli artt. 2.4, 3.2, 4.3 e 5.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

##### **SEZIONE INCENDIO**

- 1. per il fabbricato, dalla spesa necessaria, al momento del sinistro, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;**
- 2. per il macchinario, l'arredamento e l'attrezzatura dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui;**
- 3. per le merci, deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi, il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.**

Relativamente ai beni di cui ai punti 1 e 2 in nessun caso la Società, fermo quanto previsto all'art. 8.14 "Limite d'indennizzo" è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Resta convenuto che se le singole somme assicurate per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura risultano, al momento del sinistro, uguali o inferiori al valore allo stato d'uso, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 8.9 "assicurazione parziale e deroga proporzionale" si prenderà come riferimento il suddetto valore allo stato d'uso.

##### **SEZIONE ELETTRONICA**

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2, si conviene che:

- 1. in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il**

bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;

2. in caso di bene non suscettibile di riparazione, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui.

Questa stima opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i 5 anni successivi a quello di costruzione;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le precedenti condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### SEZIONE FURTO

- Per macchinario, arredamento, attrezzatura, l'ammontare del danno è dato dal valore allo stato d'uso dei beni assicurati dedotto il valore ricavabile dalle cose rimaste illese.
- Per le merci l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro.
- Per i valori: il valore nominale.

#### SEZIONE CRISTALLI

Per le lastre l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

#### **ART. 8.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE (OPERANTE PER LA SEZIONE FURTO)**

**Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.**

**Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originali; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.**

**L'eventuale reintegro non pregiudica la**

**facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.6.**

**Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.**

#### **ART. 8.8 TITOLI DI CREDITO (OPERANTE PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO)**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

#### **ART. 8.9 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (OPERANTE PER LE SEZIONI INCENDIO ED ELETTRONICA)**

**Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.**

**I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale sino alla prima scadenza anniversaria.**

#### **ART. 8.10 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE**

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

#### **ART. 8.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI**

L'assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000.** L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni

dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

**L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.**

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa l'art. 8.13 "Indennizzo separato".

#### **ART. 8.12 OPERAZIONI PERITALI**

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **ART. 8.13 INDENNIZZO SEPARATO**

Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dall'art. 8.15 "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 8.15 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e, gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro e **sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso** e fermo quanto stabilito all'art. 8.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente articolo o in alternativa l'art. 8.11 "Anticipo sugli indennizzi":

#### **ART. 8.14 LIMITE DI INDENNIZZO**

Salvo per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, e quanto previsto dalle singole sezioni agli artt. 2.1 [D] 6), 3.1 [C] 4), 4.1 [B] per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **ART. 8.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO** **Verificata l'operatività della garanzia, valu-**

**tato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.**

**Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto agli artt. 2.6 3) Sezione Incendio, 3.4 3) Sezione Elettronica, 4.6 3) Sezione Furto, 5.3 3) Sezione Cristalli "Esclusioni".**

#### **ART. 8.16 RECUPERO DEI BENI RUBATI**

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

#### **ART. 8.17 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
  - le Società controllanti, controllate e collegate;
  - i clienti e i fornitori;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **ART. 8.18 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI**

Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto ed incendio anche da polizza di sicurezza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

#### **LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

##### **ART. 8.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile).

##### **ART. 8.20 DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO**

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

##### **ART. 8.21 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce da domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

##### **ART. 8.22 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI**

Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli artt. 8.19 "Obblighi in caso di sinistro" e 8.20 "Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro".

Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

#### **GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE**

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale delle Nazioni n. 9 – 37135 Verona, telefono 045 829 04 11 - fax 045 829 04 49 a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto della Società.

##### **ART. 8.23 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, **deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG.**

In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia od alla Sede della Società o ad ARAG notizie di ogni atto a lui notificato **entro 10 giorni** dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa e con ARAG, **un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro.**

**In caso di omissione di tale indicazione**, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e con ARAG, **quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

##### **ART. 8.24 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA**

Se l'Assicurato richiede di attivare la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente l'Agenzia o la Sede della Società o ARAG, in modo completo e veri-

tiero, di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- **conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

#### **ART. 8.25 GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzarne una bonaria definizione.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all'art. 8.23 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto **se l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

**L'Assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

**La nomina di un eventuale Perito di parte è esclusivamente competenza di ARAG.**

ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali e Periti.

**In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato, la Società o ARAG la decisione viene demandata, fermo restando il diritto per entrambe le parti di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato in comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **ART. 8.26 RECUPERO DI SOMME**

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

**Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

CODICE DI ATTIVITÀ	SETTORE MERCEOLOGICO	CODICE DI ATTIVITÀ	SETTORE MERCEOLOGICO
	<b>10 - ALIMENTAZIONE</b>	16.51	<b>Oli di oliva</b> senza impiego di solventi infiammabili
	<b>BEVANDE</b>		
11.11	<b>Acque gassose e minerali – bibite analcoliche – succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi</b>	16.61	<b>Macelli</b>
11.21	<b>Birra</b>		
11.31	<b>Distilleria di spiriti esclusi alcoli di sintesi</b>	17.21	<b>Caffè</b> senza preparazione di estratti idrosolubili – <b>surrogati di caffè</b>
11.41	<b>Liquori – vini spumanti, aromatici e liquorosi – bibite alcoliche – aceto – cantine sociali ed enopoli</b>	17.61	<b>The, camomilla e altre erbe aromatiche – liquirizia</b>
	<b>FARINE E PASTE ALIMENTARI</b>		<b>20 - METALLO</b>
12.11	<b>Molini per cereali</b>	21.11	<b>METALLURGIA</b>
12.31	<b>Paste alimentari</b>	21.51	<b>Minerali e rottami metallici</b>
12.41	<b>Amido – fecola – glucosio</b>		<b>Fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe</b>
12.51	<b>Riseria – molini per legumi e per altri prodotti alimentari</b>		Avvertenze (valide solo per la Sezione Incendio): 1. <b>franchigia</b> € 5.150 2. qualora venga omessa la <b>franchigia</b> , tassi base raddoppiati
	<b>ZUCCHERI E DOLCIUMI</b>		<b>Sinterizzazione di metalli e loro leghe – polveri di metalli</b>
13.41	<b>Caramelle – cioccolato – torrone – nocciolati – cacao</b>		di qualsiasi metallo
13.51	<b>Biscotti – panettoni – pane – grissini – paste dolci</b>	21.71	escluse polveri di afnio, alluminio, bronzo e bronzo d'alluminio, magnesio, titanio, torio, tungsteno, uranio, zirconio
13.61	<b>Gelati</b>	21.73	solo sinterizzazione, senza preparazione delle polveri
13.71	<b>Patatine fritte – snacks – cereali soffiati e prodotti similari</b>		
		21.74	
	<b>CONSERVE ALIMENTARI</b>		<b>METALMECCANICA</b>
14.11	<b>Marmellate – confetture – mostarde – canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli – miele</b>		<b>Carpenteria metallica – macchine non elettriche di peso unitario superiore a 2 t</b>
14.21	<b>Prodotti vegetali commestibili disidratati</b>	22.11	<b>Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse</b>
14.31	<b>Carni e pesci conservati e in scatola – estratti di carne</b>	22.21	senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio
14.41	<b>Prosciutti – salumi</b>		
14.61	<b>Prodotti alimentari surgelati</b>	22.31	<b>Minuterie metalliche - rubinetterie - stoviglie e articoli casalinghi di metallo</b> esclusi elettrodomestici
14.71	<b>Prodotti alimentari liofilizzati</b>		- <b>attrezzi ed utensili metallici</b> escluso dispositivi elettrici - <b>armi bianche e da fuoco</b>
14.81	<b>Alimenti precotti e confezionati</b>		
		22.41	<b>Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi saldati</b> senza operazioni di laminazione, trafilatura e estrusione
	<b>ALIMENTI PER ANIMALI</b>		- <b>scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta</b>
15.22	<b>Mangimi e prodotti vegetali disidratati</b>		<b>Lavorazione del titanio, zirconio, magnesio e leghe</b> con più del 75% di magnesio
15.31	<b>Mangimi senza impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi o farina di pesce</b>		
	<b>OLI, GRASSI - LATTE E DERIVATI - CARNI</b>		
16.11	<b>Formaggi – burro naturale – latticini, latterie sociali e centrali del latte – latte condensato, evaporato o in polvere</b>		
16.33	<b>Oli e grassi alimentari di origine animale</b> senza impiego di infiammabili		
16.42	<b>Oli e grassi alimentari esclusivamente di origine vegetale senza idrogenazione</b> senza impiego di infiammabili	22.91	

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

<b>CODICE DI ATTIVITÀ</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>CODICE DI ATTIVITÀ</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>
	<b>ELETTROMECCANICA</b>		<b>30 – LEGNO</b>
23.21	<b>Macchine e apparecchiature elettriche metalliche – apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione</b> escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti		<b>LAVORAZIONI PRIMARIE</b>
		31.11	<b>Segherie di tronchi</b> per la sola produzione di tavolame e squadrati
		31.12	tronchi all'aperto
23.31	<b>Cavi e conduttori elettrici isolati - cavi con fibre ottiche</b>	31.21	<b>Carpenterie di legno</b>
23.41	<b>Lampade a incandescenza – tubi luminescenti – semiconduttori – termistori – transistori – valvole termoioniche – tubi elettronici – circuiti integrati e microcircuiti – schede elettroniche</b>		<b>PRODOTTI INTERMEDI</b>
			<b>Palchetti per pavimento – serramenti</b>
		32.11	con qualsiasi processo
		32.12	senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
23.61	<b>Accumulatori elettrici – pile elettriche</b>		
	<b>MECCANICA DI PRECISIONE</b>		<b>Compensati – lastre o fogli per impiallacciatura</b>
24.11	<b>Macchine per ufficio</b> escluso macchine elettroniche – <b>strumentazione scientifica</b> non elettronica compresa fabbricazione di lenti – <b>meccanica di precisione e micromeccanica</b>	32.21	con qualsiasi processo
		32.23	tronchi all'aperto
			<b>Paniforti – travi lamellari</b>
		32.41	con qualsiasi processo
24.21	<b>Apparecchi e strumenti elettronici – apparecchi per radio e telecomunicazioni – radar – audiovisivi</b>	32.42	senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
		32.44	solo travi lamellari
	<b>VEICOLI E NATANTI</b>		<b>Nobilizzazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari – trattamenti per la conservazione e l'ignifugazione di legnami</b>
25.21	<b>Carrozzerie</b> per qualsiasi tipo di veicolo		
25.31	<b>Officine meccaniche – elettrauto</b> per qualsiasi tipo di veicolo; escluse stazioni di servizio		
25.41	<b>Motoveicoli – biciclette</b>		
25.51	<b>Gommisti</b> esclusa produzione e rigenerazione di pneumatici; escluse stazioni di servizio	32.51	con applicazioni di laminati plastici o fogli, pellicole, lastre di materia plastica, carte anche resinare o tessuti anche resinati, impiallacciate
25.71	<b>Cantieri navali e natanti</b> produzione, manutenzione, riparazione ed allestimento di qualsiasi tipo di scafo	32.52	solo trattamenti per la conservazione e la ignifugazione
	<b>ELETTRODOMESTICI E MOBILI</b>		<b>PRODOTTI GENERICI</b>
26.11	<b>Apparecchi domestici a gas o elettrici</b> esclusi audiovisivi – <b>bruciatori</b>		<b>Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili</b> senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
26.31	<b>Mobili metallici e casseforti</b>	33.13	
	<b>OGGETTI DI METALLO</b>		<b>Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili e di metallo</b> con metallo esistente per non meno del 30% del valore delle merci coesistenti
27.11	<b>Oggetti di metallo</b>		con qualsiasi processo
	<b>LAVORAZIONI SPECIALI</b>		
28.11	<b>Galvanostegia</b>		
28.21	<b>Smaltatura di oggetti metallici</b>		
28.31	<b>Metallizzazione</b>	33.21	con qualsiasi processo
28.41	<b>Gioielli – metalli preziosi – bigiotteria – pietre preziose anche artificiali</b> esclusa produzione di pietre preziose artificiali – <b>avorio – corallo – corno – madreperla – osso – tartaruga</b> (oggetti di)	33.22	senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
			<b>PRODOTTI SPECIFICI</b>
28.51	<b>Zincatura – brunitura – bronzatura</b>		<b>Mobili di legno, laminati plastici e metallo</b>
28.61	<b>Trattamento termico di metalli</b>	34.11	con qualsiasi processo
28.71	<b>Macinazione di rottami non esclusivamente metallici</b>	34.12	senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
		34.14	con sole operazioni di assemblaggio

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

<b>CODICE DI ATTIVITÀ</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>CODICE DI ATTIVITÀ</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>
	<b>INDUSTRIE PARTICOLARI</b>		<b>INDUSTRIE DIVERSE</b>
	<b>Strumenti musicali</b>	46.11	<b>Bottoni</b>
36.21	con qualsiasi processo	46.31	<b>Dischi, films, nastri e simili</b> per macchine scriventi, elaboratori, registratori, video-registratori e simili – <b>materiali fotosensibili</b>
36.22	senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione	46.41	<b>Occhiali</b>
	<b>40 – CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA</b>	46.81	<b>Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine – fotografico</b>
	<b>INDUSTRIE CARTARIE</b>	47.31	<b>Ombrelli</b>
41.51	<b>Cartoni, ondulati e globulari</b> , senza cartiera		
41.61	<b>Astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino</b>		<b>INDUSTRIE DELLA CALZATURA</b>
41.71	<b>Buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane</b>	48.13	<b>Calzature in plastica</b> con produzione di parti in materia plastica espansa o alveolare ottenute esclusivamente in stampi anche con applicazione di elementi di gomma-spugna o microporosa e di materia plastica espansa o alveolare
41.81	<b>Cartotecnica anche con stampa e plasticatura</b>		
	<b>INDUSTRIE GRAFICHE</b>	48.21	<b>Calzature di gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto</b>
42.11	<b>Laboratori per matrici tipografiche</b>	48.41	<b>Calzature di cuoio e pelle naturale</b>
42.21	<b>Litografia – tipografia – serigrafia</b>		
42.31	<b>Tipografia esclusivamente con rotative</b>		
42.51	<b>Legatoria</b>		
42.61	<b>Carte da parati</b>		<b>50 – PIETRE, LEGANTI, TERRECOTTE, VETRI</b>
	<b>INDUSTRIE DEI PELLAMI</b>		<b>TERRE E PIETRE</b>
43.11	<b>Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali, rigenerazioni</b>	51.11	<b>Lavorazione di pietre e marmi – caolino</b>
43.41	<b>Articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale</b> escluse calzature	51.21	<b>Macinazione di rocce asfaltiche o bituminose</b> senza estrazione di bitumi o di oli minerali
43.61	<b>Prodotti vegetali per concia e tinta</b>	51.41	<b>Smalti silicei e vetrosi – fusione di silicati</b>
	<b>INDUSTRIE DELLA MATERIA PLASTICA SENZA PRODUZIONE DELLE RESINE</b>		<b>LEGANTI</b>
44.31	<b>Oggetti di materia plastica non espansa o alveolare</b> senza produzione delle resine	52.11	<b>Calci aeree, gesso, cementi e calci idrauliche</b>
44.41	<b>Fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare</b> senza produzione delle resine – <b>contenitori in vetroresina</b>	53.11	<b>TERRECOTTE</b>
44.51	<b>Plasticatura di oggetti</b>	53.21	<b>Laterizi – refrattari</b>
	<b>INDUSTRIE DELLA GOMMA</b>		<b>Terrecotte – grès – ceramiche – porcellane</b>
45.11	<b>Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca</b> , esclusa produzione di pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica	54.11	<b>MANUFATTI PER EDILIZIA</b> <b>Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali</b> con impiego di materie plastiche espanse o alveolari, ma senza produzione delle stesse o con produzione esclusivamente all'interno dei manufatti stessi
		54.13	senza impiego di materiali combustibili <b>Manufatti per edilizia di materiali diversi</b>
		54.21	con impiego di materie plastica espanse o alveolari, ma senza la produzione delle stesse o con produzione esclusivamente all'interno dei manufatti stessi
		54.23	senza impiego di materiali combustibili
			<b>VETRI</b>
		55.11	<b>Vetriere – specchi</b>
		55.31	<b>Oggetti di vetro o cristallo</b>

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

<b>CODICE DI ATTIVITÀ</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>CODICE DI ATTIVITÀ</b>	<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>
	<b>INDUSTRIE VARIE</b>		<b>Tintoria – candeggio</b>
56.11	<b>Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi</b>	64.51	di qualunque tipo di fibre
56.41	<b>Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia</b>	64.52	esclusivamente di fibre di sola lana o di filati
56.51	<b>Guarnizioni di attrito per freni e frizioni</b>		
	<b>60 – TESSILI E ABBIGLIAMENTO</b>		<b>TESSUTI</b>
	<b>FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE</b>		<b>Tessitura di cotone o di altre fibre con esclusivo impiego di filati</b> esclusa produzione di garze, di tessuti spugna ed a maglia, di tappeti e di reti
61.11	<b>Estrusione di fibre acriliche, poliestere e raion</b>	65.21	<b>Tessitura di lana, di seta o di fibre di origine animale in genere con esclusivo impiego di filati</b> senza produzione di tappeti, di reti e di tessitura a maglia con impiego di altre fibre per non oltre 35% in peso
61.31	<b>Estrusione di altre fibre</b>		
	<b>Filatura di fibre artificiali o sintetiche</b> senza produzione delle stesse, senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato		
61.81	di qualsiasi tipo	65.31	<b>Apparecchiature o rifinitura di tessuti</b>
61.82	escluse fibre acriliche o poliestere	65.41	<b>Tintoria di tessuti</b>
	<b>Stiro – torcitura di fibre artificiali o sintetiche</b> senza produzione delle stesse, senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato – <b>testurizzazione</b>	65.51	<b>Stamperia</b>
61.91	di qualsiasi tipo	65.61	<b>Tessuti spugna</b>
61.92	escluse fibre acriliche e poliestere	65.81	<b>Tessitura a maglia</b> esclusa la produzione di garze e di tappeti
			<b>LAVORAZIONI SPECIALI</b>
	<b>FIBRE NATURALI ESCLUSA LANA</b>		<b>Lavatoi – lavanderie di fibre, filati, tessuti, cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati</b>
	<b>Filatura di cotone o di miste di cotone senza impiego di cascami o di garnettato o di sfilacciato</b>	66.31	con impiego di infiammabili
62.22	senza apritura né mischia né battitura né allupatura	66.32	senza impiego di infiammabili
62.23	senza apritura né mischia né battitura né allupatura né cardatura	66.33	senza impiego di infiammabili e senza esistenza di cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati
	<b>Filatura di cotone e di miste di cotone, di cascami o sfilacciati di cotone</b>	66.41	<b>Rivestimento di fili di gomma con fibre tessili</b>
62.32	Senza apritura né mischia né battitura né allupatura	66.61	<b>Garnettatura</b>
62.33	senza apritura né mischia né battitura né allupatura né cardatura		
	<b>Filande e filatoi per seta anche mista con altre fibre</b>	67.11	<b>INDUSTRIE DIVERSE</b>
62.51	con qualsiasi processo	67.21	<b>Cordaggi</b>
62.52	senza impiego di cascami	67.41	<b>Crine – peli</b>
		67.81	<b>Garze</b>
	<b>FIBRE DI LANA</b>	67.92	<b>Reti</b>
	<b>Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre 35% in peso</b> senza sfilacciatura né garnettatura		<b>Tappeti e stuoie</b> esclusi quelli di feltro e di gomma
63.11	con qualsiasi operazione		
63.12	senza mischia né battitura né allupatura		<b>ABBIGLIAMENTO</b>
63.13	senza mischia né battitura né allupatura né cardatura		<b>Abiti e confezioni in genere</b> escluse pellicce con impiego di tessuti gommati o cerati
63.51	<b>Pettinatura, filatura di lana a pettine, anche con lavaggio</b>	68.11	senza impiego di tessuti gommati o cerati
		68.12	solo teleria, biancheria, camiceria, cravatte e guanti in tessuto, esclusi prodotti in tessuto elastico
	<b>PREPARAZIONI FILATI E FIOCCO</b>	68.13	
64.11	<b>Preparazione alla tessitura di filati, apparecchiatura, aspatatura, orditura, ritorcitura</b>	68.21	<b>Confezioni in tessuto elastico – bretelle – busti – giarrettiere – ventriere – calze e fasce elastiche</b>
		68.31	<b>Calze</b> escluse quelle elastiche
		68.42	<b>Cappelli – borse</b> escluse quelle di cuoio o di pelle naturale o artificiale o di gomma
		68.61	<b>Confezioni in tessuto a maglia</b>
		68.71	<b>Nastri – passamanerie – merletti – trine – ricami</b>

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

CODICE DI ATTIVITÀ	SETTORE MERCEOLOGICO	CODICE DI ATTIVITÀ	SETTORE MERCEOLOGICO
68.81	<b>Pellicce</b>		<b>PRODOTTI CHIMICI ORGANICI VARI – INDUSTRIE CHIMICHE VARIE</b>
	<b>70/80 – CHIMICA</b>		<b>Prodotti chimici organici</b> esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche, gomme sintetiche
	<b>COLORI – COLORANTI – INCHIOSTRI – VERNICI</b>		
	<b>Colori e inchiostri</b> esclusa produzione di pigmenti e coloranti – <b>colori a colla, a pastello – colori ad affresco, a calce, ad acquerello</b>	87.21	con impiego di infiammabili
		87.23	senza impiego di infiammabili
			<b>Prodotti chimici organici</b> esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche, gomme sintetiche
73.41	con impiego di infiammabili	87.31	con impiego di infiammabili, senza idrogenazione
73.45	senza impiego di infiammabili		
	<b>PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA</b>	87.33	senza impiego di infiammabili
	<b>Concimi chimici</b> esclusa produzione di nitrato ammonico	87.41	<b>Detersivi liquidi o in polvere</b>
74.11	di qualsiasi tipo		
74.12	esclusi organici		<b>90 – RISCHI VARI</b>
	<b>Anticrittogamici – antiparassitari - diserbanti – disinfestanti</b>		<b>DIPENDENZE DI INDUSTRIA</b>
74.31	con impiego di infiammabili		<b>Uffici – centri per l'elaborazione automatica dei dati – portinerie – mense – servizi sociali aziendali ed abitazioni</b>
74.33	senza impiego di infiammabili		
		96.11	di qualsiasi tipo
	<b>PROFUMI – COSMETICI - FARMACEUTICI</b>	96.41	<b>Laboratori di ricerche, prove, controllo e collaudo anche se non dipendenti da industria</b>
	<b>Essenze</b> escluse quelle sintetiche		
75.11	con impiego di infiammabili		
75.14	senza impiego di infiammabili		
	<b>Cosmetici – profumi</b> senza produzione delle essenze		
75.31	con impiego di infiammabili		
75.33	senza impiego di infiammabili		
	<b>Prodotti antibiotici e biologici – preparati farmaceutici</b>		
75.41	con impiego di infiammabili		
75.43	senza impiego di infiammabili		
	<b>ELETTROCHIMICA</b>		
78.11	<b>Metalli</b> escluse polveri		
	<b>PRODOTTI CHIMICI INORGANICI VARI</b>		
	<b>Prodotti chimici inorganici</b> esclusi quelli infiammabili		
79.81	con impiego di infiammabili		
79.83	senza impiego di infiammabili		
	<b>Prodotti chimici inorganici</b> esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniacca e acidi		
79.91	con impiego di infiammabili		
79.93	senza impiego di infiammabili		
	<b>GELATINE – ADESIVI – RESINE NATURALI</b>		
85.11	<b>Gelatine – colle a base di gelatina</b>		



Mod. MULTIS3131

**ITALIANA**  
assicurazioni



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)  
Capitale Sociale E 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851  
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

[www.italiana.it](http://www.italiana.it)

GRUPPO REALE MUTUA